



REPUBBLICA ITALIANA

231/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. **61787/PC** del registro di segreteria, proposto da **OMISSIS** (c.f. *OMISSIS*), nata a *Omissis* il *omissis* e residente in *Omissis*, alla Via *Omissis*, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale in calce all'atto di appello, dall'avv. Giulietta Catalano (c.f. CTLGTT64S65D086O) e dall'avv. Saveria Ricci (c.f. RCCSVR65A65D086X), elettivamente domiciliate in Roma presso lo studio dell'avv. Paolo Canonaco, via Tagliamento, n. 14, pec giuliettacatalano@pec.giuffre.it; saveria.ricci@firenze.pecavvocati.it - *appellante*;

contro

- **Fondazione ENPAM** - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici e Odontoiatri (P.I. 80015110580), con sede legale in Roma, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., dott. Alberto Oliveti (c.f. LVTLRT53M02H501G), rappresentata e difesa dall'avv. Federico Ghera (c.f. GHRFRC71M23H501G) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, n. 1, pec federicoghera@ordineavvocatiroma.org - *appellata*;
- **INPS** (c.f. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita, n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O; pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K; pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B67D883T; pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U; pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce alla memoria id costituzione in giudizio e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (tel. 06 59058908) - *appellato*;

per l'annullamento

della sentenza n. 28/2024 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale

per la Regione Toscana, depositata il 27/03/2024;

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 6 novembre 2025, con l'assistenza del segretario di udienza, dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore, cons. Donatella Scandurra, l'avv. Giulietta Catalano per l'appellante, l'avv. Federico Ghera, in rappresentanza dell'Enpam e l'avv. Lidia Carcavallo per l'Inps.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 28/2024 la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana rigettava il ricorso, proposto da *Omissis* volto a: la (ri)liquidazione del trattamento pensionistico in godimento, in applicazione della disciplina del c.d. cumulo gratuito dei periodi assicurativi (art. 1, commi da 239 a 246, della legge n. 228/2012), con decorrenza dal 1° settembre 2017, anziché 1° novembre dello stesso anno; la liquidazione della quota di pensione a carico dell'ENPAM senza applicazione del coefficiente di riduzione del -21,93%; la riliquidazione della pensione con il sistema di calcolo retributivo, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, anche sul pro-rata ENPAM e INPS, per le annualità sino al 2011, avendo la ricorrente maturato 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31/12/1995.

A fondamento della decisione il primo Giudice rilevava che:

- la decorrenza della pensione presupponeva la preventiva cessazione di ogni attività professionale in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale e che tale

attività nella fattispecie in esame era cessata solo nell'ottobre del 2017;

- la penalizzazione applicata alla quota di pensione a carico dell'ENPAM trovava giustificazione nel disposto dell'art. 18-*bis*, comma 4, del Regolamento del fondo di previdenza generale;
- la pensione doveva essere liquidata con il sistema misto, e non con quello retributivo, poiché, ai fini della verifica della consistenza dell'anzianità contributiva, occorre avere riguardo alla sola contribuzione versata, entro il 31 dicembre 1995, nell'Assicurazione Generale Obbligatoria e nelle forme esclusive ed esonerative, e non nelle Casse private;

Avverso la sentenza l'interessata proponeva appello, sostenendo che il trattamento di pensione doveva essere liquidato dal mese successivo a quello di presentazione della domanda (e dunque dal primo settembre 2017) e non dal mese successivo alla data di cessazione dell'attività professionale svolta in regime di accreditamento (ovvero dal primo novembre 2017), in quanto l'attività esercitata andava correttamente inquadrata come attività di natura libero-professionale (non in accreditamento con il Servizio sanitario nazionale).

La ricorrente assumeva, poi, che non andava applicato il coefficiente di riduzione del - 21,93%, riguardante, a suo dire, solo le pensioni anticipate a totale carico dell'ENPAM e non anche quelle "in cumulo" e che la pensione andava riliquidata, in relazione ad entrambe le quote del trattamento ENPAM e INPS, maturate sino al 31 dicembre 2011, secondo il sistema del calcolo retributivo, di cui all'art. 1, comma

13, della legge n. 335/1995.

Si costituiva l'INPS, avversando i singoli motivi di appello. Sosteneva l'Istituto che la pensione era stata correttamente liquidata con riferimento al termine di decorrenza, all'applicazione del coefficiente di riduzione e al sistema di liquidazione, in quanto i 18 anni di anzianità contributiva da compiere al 31 dicembre 1995 dovevano essere maturati presso l'assicurazione generale obbligatoria e le forme sostitutive ed esclusive di esse, e non nelle Casse private.

Anche l'ENPAM si costituiva, contrastando le singole argomentazioni dell'appellante. Con riferimento al primo ordine di censure, osservava che per il conseguimento della pensione anticipata in cumulo devono sussistere tutti i requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate, tra cui quello della cessazione dell'attività di lavoro dipendente e/o la cancellazione dagli albi professionali, allorché la ricorrente, nell'anno 2017, aveva, invece, eseguito prestazioni specialistiche in regime libero-professionale in favore di una società accreditata con il S.S.N.. Con riferimento agli ulteriori motivi di gravame, l'Ente riteneva che la riduzione operata fosse pienamente legittima e che la prestazione pensionistica era stata correttamente calcolata, applicando ai contributi versati ai diversi Fondi ENPAM le relative norme regolamentari.

All'odierna udienza le parti insistevano per le conclusioni in atti.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La questione all'esame ha riguardo ai criteri e alle modalità di

liquidazione del trattamento di pensione anticipato spettante alla ricorrente in regime di cumulo.

Con il primo motivo di gravame, la ricorrente contesta l'individuazione della decorrenza della prestazione pensionistica, erogata non dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e dunque dal primo settembre 2017, ma dal mese successivo alla cessazione dell'attività professionale, ovvero dal primo novembre 2017. Ad avviso della ricorrente, l'ENPAM avrebbe erroneamente attribuito rilevanza alla data di cessazione del rapporto professionale con il Centro diagnostico medico Leonardo Da Vinci, accreditato con il Servizio sanitario nazionale. A tal proposito la ricorrente riferisce di avere svolto presso il centro medico citato attività libero-professionale in regime privatistico, escludendo di avere versato contributi in favore del Fondo della medicina convenzionata ed accreditata, nel quale confluiscono i contributi dei medici che svolgono attività libero-professionale in regime di accreditamento diretto con il Servizio sanitario nazionale. Di conseguenza, la stessa appellante ritiene che nei suoi confronti non possa trovare applicazione il regolamento del predetto Fondo, il quale richiede, per l'erogazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, la cessazione dell'attività professionale.

Il motivo è infondato.

Correttamente, e in maniera assai puntuale, il Giudice di primo grado ha verificato che la ricorrente, come ammesso dalla stessa, nonché attestato dal Centro medico Leonardo Da Vinci, ha svolto, in aggiunta all'attività professionale di tipo privatistico, anche attività in

regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale. Tale attività, seppure svolta in modo occasionale (12 prestazioni nel 2017), determina, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004, da parte della società l'obbligo di versamento in favore del Fondo speciale ENPAM di un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative.

Di conseguenza, come precisato dallo stesso Giudice di prime cure, avendo la ricorrente svolto fino all'ottobre 2017 prestazioni in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, la stessa soggiace alle regole proprie del fondo stesso, il cui regolamento prevede, fra i requisiti per la pensione anticipata, che sia cessata l'attività professionale svolta in regime di accreditamento (art. 29, comma 1, lett. a) regolamento c.d. Fondo speciale). Poiché tale attività è cessata nell'ottobre 2017, la pensione è stata correttamente erogata a decorrere dal novembre 2017.

Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente contesta l'applicazione del coefficiente di riduzione del - 21,93 per cento, che, a suo dire, riguarderebbe solo le pensioni anticipate a totale carico dell'ENPAM e non anche quelle "in cumulo".

Anche questo motivo di appello non merita accoglimento.

L'art. 1, comma 245, della legge n. 228 del 2012 stabilisce che ciascuna gestione, per la parte di propria competenza, deve determinare il trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun

ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Pertanto, l'abbattimento del 21,93 per cento della quota B a carico dell'ENPAM, realizzato allo scopo di tenere conto dell'adeguamento all'aspettativa di vita, secondo quanto previsto dall'art. 18-*bis*, comma 4, del regolamento del fondo di previdenza generale, risulta corretto.

Compiutamente, il Giudice di prime cure con motivazioni ampiamente condivise, che si intendono qui interamente richiamate, ha tenuto distinti i requisiti per l'accesso all'istituto del cumulo, che tiene conto, in via generale, dell'incremento della speranza di vita, dai criteri di calcolo del trattamento previdenziale *pro quota* a carico di ciascuna gestione da utilizzarsi per il singolo lavoratore, i quali, nel caso della gestione ENPAM, impongono di prendere specificamente in considerazione l'età maturata dall'iscritto nel mese di decorrenza della pensione.

Con il terzo motivo di impugnativa, parte appellante sostiene di avere diritto alla riliquidazione della pensione con il sistema di calcolo retributivo, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, anche sul *pro-rata* ENPAM e INPS, per le annualità sino al 2011, avendo maturato 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31/12/1995.

Anche questo motivo di gravame è infondato.

Correttamente, la sentenza di prime cure ha assunto che le regole dettate dall'art. 1 della legge n. 335/1995 riguardano soltanto le pensioni erogate nella assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa e non anche i periodi maturati presso le Casse di previdenza dei liberi professionisti (fra le quali

l'ENPAM).

L'art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, nel testo, attualmente vigente, così come integrato dall'art. 1, comma 195, lett. a) e b), della legge 11 novembre 2016, n. 232, prevede che, ferme restando le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi, di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione.

La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità ed ai superstiti di assicurato deceduto.

Lo stesso art. 1 della legge n. 228/2012 stabilisce, ai commi successivi, che la facoltà di cumulo deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni (comma 243); ciascuna gestione, per la parte di propria competenza, deve determinare il trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (comma 245); la liquidazione del trattamento è a carico dell'INPS, previa acquisizione delle quote di pensione da parte degli enti coinvolti nel cumulo (comma 244); le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (comma 245) e, per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione, si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo (comma 246).

Le disposizioni in esame consentono, in tal modo, di cumulare, ai fini del computo dell'anzianità contributiva rilevante per la determinazione del sistema di calcolo della pensione, tutti i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a carico dell'interessato, per il riconoscimento di un'unica pensione, con il sistema integralmente retributivo (piuttosto che con quello, peggiore, misto).

L'art. 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'applicazione dell'istituto anche ai soggetti iscritti agli enti di previdenza, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, così includendo anche coloro che svolgono attività autonoma libero-professionale.

La modifica normativa del 2016 è intervenuta solo sul comma 239 con riferimento ai periodi maturati presso gli enti di previdenza, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e non anche sui commi 245 e 246, riguardanti la determinazione del trattamento di pensione con il sistema "pro quota" secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento.

Alla luce di tale quadro normativo, è indubbio che il riferimento ai periodi maturati presso le Casse professionali (tra cui, appunto, l'ENPAM), è rinvenibile solo nel comma 239 del citato art. 1 della L. n. 228/2012 e non anche nei commi 245 e 246 dello stesso art. 1, sicché, coerentemente, l'anzianità contributiva rilevante non può che essere quella maturata nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme

sostitutive ed esclusive di esse, tra le quali non rientra il regime assicurativo delle Casse previdenziali dei liberi professionisti.

Né si ravvisa nell'attuale sistema ordinamentale, alcuna deroga espressa alle regole stabilite nell'art. 1 della legge n. 335/1995, dovendosi, al riguardo, rammentare, come sostenuto dall'INPS, che le disposizioni della predetta legge n. 335/1995 costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e che le successive leggi non possono introdurre eccezioni o deroghe se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni.

Ritiene, dunque, il Collegio, in conformità all'orientamento giurisprudenziale in materia, ampiamente condiviso, che ai fini della maturazione del requisito dell'anzianità contributiva dei 18 anni, alla data del 31 dicembre 1995, non possano essere valorizzati i periodi di iscrizione presso le Casse previdenziali dei liberi professionisti, quale l'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri – ENPAM.

Ritiene, pertanto, il Collegio che sia stato correttamente applicato il sistema di calcolo misto per la liquidazione della pensione, non avendo la ricorrente maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni alla data del 31 dicembre 1995.

Conclusivamente, l'atto di appello deve essere rigettato.

Le spese devono essere compensate per l'assoluta novità e la presenza di posizioni giurisprudenziali non uniformi rispetto alle questioni dirimenti.

Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità delle cause

previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, **rigetta** l'appello
iscritto al **n. 61787** del registro di segreteria promosso da **OMISSIS**.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 6 novembre
2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Donatella SCANDURRA

IL PRESIDENTE

F.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23/12/2025

IL DIRIGENTE

F.to Massimo BIAGI